



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio
Tribunale**



ionali

N. 05304/2016 REG. PROV. COLL.

N. 07096/2016 REG. RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7096 del 2016, proposto dai signori
***** rappresentati e difesi dagli avvocati *****

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 243/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Giovanni Adami e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con un provvedimento emesso il 27 maggio 2015, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni, il Questore di Reggio Calabria ha vietato agli appellanti di accedere negli stati e negli impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la s.p.a. Reggina Calcio, ovvero le altre partite, specificate nell'atto.

Il Questore ha rilevato che gli appellanti, in data 24 maggio 2015, alle ore 15,50, dopo aver rotto il lucchetto di un cancello, sono stati colti mentre collocavano sugli spalti alcuni fumogeni e aste metalliche, in previsione dello svolgimento della partita Reggina - Messina, che poi si è svolta il successivo 26 maggio.

2. Con il ricorso n. 663 del 2015 (proposto al TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria), gli interessati hanno impugnato il provvedimento del Questore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 243 del 2016, ha respinto il ricorso ed ha

compensato tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l'appello in esame, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che – in sua riforma – il ricorso di primo grado sia accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Questore.

5. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che il gravame sia respinto.

6. Con l'unico articolato motivo d'appello (v. pp. 2-11), gli interessati ripropongono in questa sede la censura secondo cui l'atto del Questore sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e sarebbe viziato sotto vari profili di eccesso di potere.

Essi, da p. 2 a p.11, hanno dedotto che:

- poiché stavano preparando la cd coreografia della partita, preannunziata alla società, la loro condotta non potrebbe essere considerata violenta;
- si sono mostrati collaborativi, non appena sono sopraggiunte le cinque volanti della Polizia di Stato;
- non si può ragionevolmente sostenere che, con l'introduzione delle tre aste delle bandiere e del fumogeno, si stava preparando una aggressione ai tifosi dell'altra squadra;
- non sono state prese le impronte digitali per verificare chi aveva effettivamente portato *in loco* le bandiere e il fumogeno;
- la denuncia alla autorità giudiziaria non si è riferita all'art. 6 ter della legge n. 401 del 1989 (che vieta di portare bastoni o altri oggetti contundenti o atti ad offendere, nelle ventiquattro precedenti, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), bensì all'art. 633 del codice penale, sulla invasione di edifici;
- non vi sarebbe stata una adeguata motivazione della misura del d.a.s.p.o. (e al riguardo gli appellanti, sino a p. 11 del gravame, hanno richiamato

molteplici sentenze dei giudici amministrativi e dei giudici penali), non rilevando che vi sia stato lo scavalco del muro di cinta e l'effrazione del cancello, anche perché non vi sarebbe stata la puntuale identificazione dei responsabili.

7. Così riassunte le censure degli appellanti, esse risultano infondate e vanno respinte.

7.1. L'art. 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dalla successiva legislazione), ha previsto che *«Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime»*.

7.2. Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, il sopra riportato art. 1, comma 1, ha disposto che le condotte ivi descritte sono sanzionabili anche quando siano state commesse *«a causa»* della

manifestazione sportiva e, dunque, anche quando siano ad esse cronologicamente precedenti.

La legge ha inteso prevenire la commissione di fatti illeciti, disponendo che il d.a.s.p.o. possa essere emesso anche quando vi siano condotte pericolose per l'ordine pubblico e cronologicamente precedenti all'evento sportivo e a questo connesse.

Tale connessione sussiste non solo quando i fatti avvengano durante o in occasione dell'allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2011, nn. 5887 e 5888), ma in ogni altro caso, come quello in esame, in cui si intenda programmare le condotte da tenere durante la manifestazione sportiva o comunque perché di essa è stato organizzato lo svolgimento.

7.3. Inoltre, rientra nell'ambito di applicazione della medesima disposizione quanto accaduto il 24 maggio 2015.

Infatti, nella specie è ravvisabile la «*violenza su cose*», perché è stato rotto (col relativo danneggiamento) il lucchetto del cancello, che gli appellanti hanno superato, per accedere sugli spalti.

Inoltre, è ravvisabile la induzione «*alla violenza*», per come disciplinata dall'art. 1, comma 1, sopra riportato, in considerazione delle caratteristiche oggettive delle aste delle bandiere, nonché delle modalità con cui esse sono state introdotte ed occultate nello stadio.

Non rileva il fatto che, non appena sono sopraggiunti gli agenti delle forze dell'ordine, essi si sono mostrati collaborativi: una tale condotta, che ha evitato conseguenze più gravi per gli autori del fatto, non ha reso irrilevante quanto hanno introdotto nello stadio e quanto è avvenuto in occasione della effrazione del cancello e dell'ingresso sugli spalti.

Sotto tale profilo, è irrilevante se vi fosse o meno intenzione di preparare una

aggressione nei confronti dei tifosi dell'altra squadra, poiché la misura del d.a.p.s.o. si è ben potuta basare sui fatti oggettivi effettivamente accaduti, sopra descritti.

7.4. Quanto alle questioni riguardante l'identificazione dei responsabili, ritiene la Sezione che siano pienamente condivisibili le statuizioni della sentenza impugnata, che ha richiamato i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza (le cui risultanze – anche per quanto riguarda gli accertamenti e le vicende del giudizio di convalida della misura di presentazione alla polizia giudiziaria - sono già state acquisite nel corso del primo grado del giudizio).

Non occorre pertanto alcuna ulteriore istruttoria, tanto meno il prendere le impronte digitali per verificare chi aveva introdotto le aste ed il fumogeno.

7.5. Non rilevano le deduzioni degli appellanti sull'ambito di applicazione dell'art. 6 ter della legge n. 401 del 1989 (che vieta di portare bastoni o altri oggetti contundenti o atti ad offendere, nelle ventiquattro ore precedenti, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive).

L'art. 6 ter ha previsto che costituisce reato la condotta ivi descritta, quando avvenga nelle «*ventiquattro ore*» precedenti all'evento sportivo: l'insussistenza del reato ivi previsto non rende irrilevante sul piano amministrativo quanto è avvenuto due giorni prima.

8. Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso risulta infondato e va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza, Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello n. 7096 del 2016.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di euro 3.500 (tremilacinquecento) in favore delle Amministrazioni appellate, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

. - .

•